

**FITA****Unione Nazionale Imprese di Trasporto****Sede Nazionale**

00161 Roma – Via G. A. Guattani 13

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

**Sede di Bruxelles**

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : info@isbineurope.eu www.cnafita.it

Roma, 21 giugno 2012

Prot. n. 81/MC/mti

**Alla Presidenza Naz.le CNA FITA****Al Consiglio Naz.le CNA FITA****Ai Presidenti Reg.li CNA FITA****Ai Responsabili Reg.li e Prov.li CNA FITA****Oggetto: Circolare CNA Fita 16/2012 - DIVIETI DI CIRCOLAZIONE: NUOVO CALENDARIO CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2012 (DECRETO 22 MAGGIO 2012 – G.U. n°139 DEL 16 GIUGNO 2012)**

Cari Colleghi,

con la G.U. n°139 del 16 Giugno 2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 Maggio 2012 recante “ *direttive e calendario pe le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, per l’anno 2012*” .

Si tratta dell’atteso **NUOVO CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE** che, a tutti gli effetti:

- ✓ **ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE (D.M. 15.12.2011 ) ;**
- ✓ **HA VALENZA A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2012**
- ✓ **TOGLIE DALLE PREVISIONI DI DIVIETO E QUINDI REINTRODUCE I SEGUENTI GIORNI LAVORATIVI:**
  - **VENERDÌ = 6 LUGLIO 2012 - 13 LUGLIO 2012 - 20 LUGLIO 2012 – 27 LUGLIO 2012;**
  - **VENERDÌ = 7 DICEMBRE 2012 – 21 DICEMBRE 2012**

Prima di entrare nel merito del nuovo calendario, va preliminarmente evidenziato che, il Governo, con esso, insieme alla recente emanazione dell’altro decreto sull’attuazione delle sanzioni di cui all’art. 83 Bis (D. 20 Aprile 2012 – G.U. n°140 del 18.6.2012) da sostanziale e piena risposta agli impegni assunti ( Vice Ministro Ciaccia – 11.1.2011) circa alcune principali richieste avanzate, a suo tempo, dalle associazioni degli autotrasportatori e che di seguito schematicamente richiamiamo :

<b>COSTI MINIMI DI ESERCIZIO</b> Il Governo, in relazione ai <b>costi minimi di esercizio</b> – articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L.133/2008 e s.m.i.- ha affermato la necessità di riconoscere agli autotrasportatori la copertura dei costi incompressibili della sicurezza e, conseguenzialmente, si è impegnato ad emanare il relativo decreto per l’applicazione delle sanzioni	<b>RIMBORSO INCREMENTI ACCISE ANNO 2011</b> Sono stati accelerati, rispetto agli anni passati, gli adempimenti burocratici necessari per il rimborso 2011 delle accise sul gasolio.
<b>RIMBORSO INCREMENTI ACCISE ANNO 2012 – TRIMESTRALIZZAZIONE</b> Con l’art. 61 della Legge 24 marzo 2012 n.27 ( conversione con modificazioni del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 sulle liberalizzazioni delle attività economiche ) si è dato corso, a partire dal 2012 del recupero trimestrale delle accise. Al riguardo è stato tenuto anche conto dell’esigenza di superare il limite di 250.000 euro annui attualmente previsto per le compensazioni.	<b>RISORSE ECONOMICHE RICONOSCIUTE ALL’AUTOTRASPORTO</b> Con il punto 10 dell’articolo 33 della Legge di Stabilità 2012 sono confermati i fondi destinati all’autotrasporto: “10. È autorizzata la spesa di <b>400 milioni di euro per l’anno 2012</b> da destinare a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore”.
<b>ACCESSO ALLA PROFESSIONE ( REG. 1071/2009)</b> Rispetto al regolamento (CE) n. 1071/2009 relativo alle condizioni da rispettare per l’esercizio dell’attività di trasportatore - accesso alla professione - il Governo con l’art. 11 della Legge 4 Aprile 2012 n°35, recante “ disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e con le successive circolari esplicative, da sostanzialmente soddisfazione alle richieste di CNA FITA	<b>FORMAZIONE</b> Entro il mese di Giugno 2012 deve uscire il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con cui si stanziavano ca. 23 milioni di euro (8 milioni relativi all’anno 2011 e 15 milioni al 2012) per la specifica formazione agevolata
<b>Il totale degli interventi ammonta a circa 2 miliardi di euro : ca. € 24.521/mezzo ( al netto dell’agevolazione INAIL per il dipendente )</b>	

Confederazione Nazionale *dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Tornando all'oggetto della presente, ricorderete che, con la Sentenza del Consiglio di Stato del 22.3.2011, si imponeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dare applicazione alla Sentenza del Tar Lazio n.33541/2010 che stabiliva la necessità di introdurre divieti anche in **giornate precedenti e successive ad alcune festività** già oggetto di specifico divieto di circolazione per i veicoli pesanti.

Da ciò ne derivò l'introduzione dei divieti per i seguenti sei venerdì: **6 LUGLIO 2012 - 13 LUGLIO 2012 - 20 LUGLIO 2012 - 27 LUGLIO 2012 - 7 DICEMBRE 2012 - 21 DICEMBRE 2012**

Su questo specifico aspetto, la CNA FITA e altre associazioni di categoria, avevano avanzato un'apposita proposta di modifica del regolamento di attuazione del codice della strada (art. 7, comma 2, del DPR 495/92) per fare in modo che, nella predisposizione del calendario dei divieti, si tenga conto oltre che della sicurezza della circolazione, anche delle esigenze di tutela dell'iniziativa economica privata.

Con l'**articolo 11, comma 5, della Legge 4 Aprile 2012 n°35**, recante "**disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo**", Il Governo ha recepito le richieste delle Associazioni di categoria in tema di attenzione anche agli effetti che i divieti determinano sull'attività di autotrasporto ed in generale sul sistema economico produttivo nel suo complesso ed ha conseguentemente modificato il richiamato articolo 7 del DPR 495/1992.

È stato quindi emanato il decreto 22 Maggio 2012 (G.U. n°139 del 16.6.2012) che, a decorrere dal 1° Luglio 2012, detta nuove direttive in tema di regolamentazione dei divieti di circolazione (rispetto a quanto precedentemente determinato con D.M. 15.12.2011) e ciò anche in esecuzione delle intervenute modifiche di cui all'art.7 DPR 495/92.

Oltre a **TOGLIERE DALLE PREVIGENTI PREVISIONI DI DIVIETO E QUINDI A REINTRODURRE I GIORNI LAVORATIVI SOPRA RICHIAMATI**, per la restante parte del **nuovo Calendario in vigore dal 1° Luglio 2012**, non ci sembra rilevare evidenti novità con particolare riguardo al regime delle deroghe e casi particolari che, in questi ultimi anni, si sono sistematicamente ripetuti e consolidati.

Ad ogni buon conto, in allegato trasmettiamo il testo integrale del Decreto 22 Maggio 2012 ( pubblicato in G.U. N° 139 del 16 Giugno 2012).

Di seguito una **SINTESI** del contenuto del **CALENDARIO 2012 IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2012** .

**Dal 1° Luglio 2012**, i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 ton, ai fini della circolazione stradale fuori dai centri abitati, dovranno attenersi alle seguenti REGOLE (Decreto 22 Maggio 2012 - G.U.n.139 del 16.06.2012) :

- In caso di circolazione del **solo trattore stradale**, il limite di massa (7,5 ton.) è riferito unicamente alla massa dello stesso
- Per i **veicoli provenienti dall'estero** (muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio) l'inizio del divieto è **posticipato di 4 ore**. Nel caso la deroga coincida con il periodo di riposo e in presenza di un solo conducente, il **posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso**.
- Per i **veicoli diretti all'estero** (muniti di idonea documentazione attestante la destinazione) l'orario di termine del divieto è **anticipato di 2 ore**.
- Per i **veicoli provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e/o la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, **posticipato e anticipato di 4 ore**
- Per i **veicoli provenienti dalla Sicilia o diretti in Sicilia** (purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione) l'inizio e la fine del divieto sono rispettivamente **posticipato ed anticipato di 2 ore**
- Per i **veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale**, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, **l'inizio del divieto è posticipato di 4 ore**. La **stessa deroga** vale per i **veicoli che circolano in Sicilia** provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione della provenienza dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
- I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui **traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale** purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. Analoga deroga vale per la Sicilia (con l'eccezione di quelli diretti in Calabria).
- Per i **veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini** ( Bologna, Padova, Verona Q.E., Totino-Orbassano, Rivalta S., Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), **ai terminals intermodali di Busto A., Milano Rogoredo e Milano Smistamento, agli aeroporti** per l'esecuzione a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero, l'orario di **termine del divieto è anticipato di 4 ore**. La stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci . **Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo)**, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o biglietto per l'imbarco.

**Veicoli e complessi di veicoli NON SOGGETTI ai divieti di circolazione ( anche se circolano scarichi )**

1. **Smaltimento rifiuti** delle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di regolare documentazione dell'Amministrazione
2. **Appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alla Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e** quelli adibiti a servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, anche estera
3. Adibiti al **servizio radiotelevisivo**, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio
4. Adibiti al **trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo**
5. Adibiti al **trasporto esclusivamente di animali destinati a greggiare** in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell'arco delle 48 ore
6. **Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro** a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
7. Adibiti al **trasporto di forniture e viveri** o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile muniti di idonea documentazione
8. Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici - prodotti per uso medico - latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
9. **Classificati macchine agricole** ai sensi dell'art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
10. Costituiti da **autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico**
11. Adibiti allo **spurgo di pozzi neri e condotti fognari**
12. Adibiti al trasporto di **derrate alimentari deperibili in regime ATP**
13. Adibiti al trasporto di **prodotti deperibili** quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali
14. Con prenotazione ( di Sabato ) per revisione ( percorso più breve e non autostradale )
15. Rientro a vuoto dall'orario di inizio del divieto ( max 50 Km e non autostradale )
16. Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell'impresa intestataria del veicolo

**Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia**

**N.B.** Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti **22 Maggio 2012 (G.U.n.139 del 16.06.2012)**, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.

**Dal 1° Luglio 2012 le giornate di divieto, sono le seguenti** (Decreto 22 Maggio 2012 - G.U.n.139 del 16.06.2012) :

<b>DALLE ORE 8 ALLE ORE 22:</b>	<b>DALLE ORE 7 ALLE ORE 24:</b>	<b>DALLE ORE 7 ALLE ORE 23:</b>	<b>DALLE ORE 16 ALLE ORE 22:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre</li> <li>il 6 gennaio</li> <li>il 9 aprile</li> <li>il 25 aprile</li> <li>il 1° maggio</li> <li>il 1° novembre</li> <li>l' 8 dicembre</li> <li>il 25 dicembre</li> <li>il 26 dicembre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>il 2 giugno</li> <li>il 7 luglio</li> <li>il 14 luglio</li> <li>il 21 luglio</li> <li>il 28 luglio</li> <li>l'11 agosto</li> <li>il 15 agosto</li> <li>il 18 agosto</li> <li>il 25 agosto</li> <li>il 1° settembre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>il 31 ottobre</li> <li>il 21 dicembre</li> </ul>
<b>DALLE ORE 8 ALLE ORE 14:</b>	<b>DALLE ORE 8 ALLE ORE 16:</b>	<b>ORE 14 ALLE ORE 22:</b>	<b>DALLE ORE 14 ALLE ORE 23:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>il 10 Aprile</li> <li>il 22 Dicembre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>il 7 aprile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>il 6 aprile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>il 27 luglio</li> <li>il 10 agosto</li> </ul>
<b>DALLE ORE 16 ALLE ORE 23:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>dalle ore 16 del <b>3 agosto</b> alle 23 del <b>4 agosto</b></li> <li>il 24 agosto</li> </ul>			

**N.B.** Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell'apposito **Decreto del Ministero dei Trasporti 22 Maggio 2012 (G.U.n.139 del 16.06.2012)**, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.

Cordiali Saluti.

Allegati:

- ✓ Decreto 22 Maggio 2012 calendario divieti di circolazione in vigore dal 1° Luglio 2012

f.to La Presidente Nazionale  
Cinzia Franchini

f.to Il Responsabile Nazionale  
Mauro Concezzi

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(Gazzetta Ufficiale numero 139 del 16 giugno 2012)

### **DECRETO 22 maggio 2012**

**Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, per l'anno 2012. (12A06810)**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Viste le modifiche dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, operate con l'art. 11, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, che, in particolare, indicano che nella individuazione dei giorni di divieto in aggiunta a quelli festivi, ferme restando le esigenze di sicurezza stradale, si debba tenere conto delle prevedibili condizioni di traffico e degli effetti che i divieti determinano sull'attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Considerato che per l'anno in corso i flussi di traffico risultano oggettivamente diminuiti sulle strade extraurbane in conseguenza delle attuali difficoltà economiche che hanno ridimensionato l'attività produttiva e la distribuzione in Italia, e che quindi risulta opportuno emanare un nuovo provvedimento finalizzato alla regolamentazione della circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, anche in esecuzione delle intervenute modifiche dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011, recante l'attribuzione delle deleghe al Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012, di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;

e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;

f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;

g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;

h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;

k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;

l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;

m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;

n) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;

o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;

p) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;

q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell'11 agosto;

s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;

t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;

u) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;

v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;

w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;

x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;

y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;

bb) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre;

cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme

del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione e' accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria e' accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la

Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

### Art. 3

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade

non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

#### Art. 4

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle

fiancate e sul retro.

#### Art. 5

1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
- b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
- c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
- d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;
- b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
- c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

#### Art. 6

1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti;

c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita' della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

#### Art. 7

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, puo' essere rilasciata anche dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica

della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

#### Art. 8

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

#### Art. 9

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 15 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

#### Art. 10

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

#### Art. 11

1. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

#### Art. 12

1. Il presente decreto, con le disposizioni ivi contenute, annulla e sostituisce il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2011 a decorrere dal 1° luglio 2012.

2. Nel corso del periodo dell'anno in cui si esplicano gli effetti del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni, finalizzate a temperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 22 maggio 2012

Il vice Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2012  
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 164